

oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”;

- Che il predetto procedimento speciale è stato improntato dal Legislatore a canoni di eccezionale celerità ed urgenza in quanto si pone l'obiettivo finale del riequilibrio, in tempi strettissimi, delle opportunità tra uomini e donne, laddove si verifici appunto una situazione di fatto di disuguaglianza a sfavore delle donne. Situazione che l'ordinamento parrebbe cercare di eliminare attraverso specifiche misure “diseguali” rispetto a quelle ordinarie, intese a favorire le donne per riequilibrare celermente le posizioni;
- Che trattasi chiaramente di un procedimento cautelare tipico come emerge dal suo procedimento che ricalca manifestamente quello di cui all'art. 28 della L. n. 300/1970 (repressione condotta antisindacale) e di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;
- Che la mancata previsione nel sistema di deposito degli atti del P.C.T. di un richiamo a tale procedimento speciale, nonché l'inesistenza di un codice di nota di iscrizione a ruolo che evidenzi l'oggetto del contenzioso, potrebbe aver causato la mancata evidenziazione del procedimento adito e la conseguente adozione di un provvedimento di fissazione udienza secondo la tempistica cd. “ordinaria”;
- Che l'instaurazione del contraddittorio nel febbraio 2021, per un rapporto di lavoro di 12 mesi con temine al marzo 2021, rischierebbe di vanificare l'impellente obiettivo della lavoratrice in maternità **di non vedersi preclusa dalla immissione in servizio per il suo stato di gravidanza** e dalla erogazione dello stipendio e/o della indennità di maternità, nonché di poter fruire del punteggio maturato per servizio a tempo determinato da valutare quale titolo preferenziale per le successive immissioni in ruolo a tempo indeterminato;
- Che, considerata la presenza di oltre 7.000 controinteressati, è stata formalizzata, nelle conclusioni dell'atto, anche istanza di autorizzazione alla notificazione, ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet della Regione Lazio;

FORMULA ISTANZA

affinché il Giudice del Lavoro adito voglia disporre **l'anticipazione dell'udienza** di comparizione delle parti, fissata per il giorno 8 febbraio 2021, in conformità con la tempistica indicata dall'art. 38 del D.lgs. n. 198/2006. Nonché che voglia accogliere la già formulata istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati.

Roma, 19 maggio 2020

Avv. Fabio Santoro

devo chiedere
con un nuovo
subdite e
22/5/2020

He Al letto e istanze
rilevato che è consentito
solo 2 giorni al mese
4-5 festivi
che si prevede al
h 11,40 con pari lavoro

La ^{sole} usciria di contro i ^{medici}
medici pubblicamente nel n. 15
invece delle Regole 1510
ex art 151 c.p.c.

Roma 21/5/2020

Mil
y

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
Cancelleria



21 MAG. 2020

Il Funzionario giudiziario
dott. Pierpaolo Masi